



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 1203/2022

Oggetto: Richiesta di parere concernente la conferibilità dell'incarico di Amministratore delegato di ...omissis... al direttore generale di ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 17121 dell'8 marzo 2022 - si rappresenta quanto segue.

È stato richiesto un parere in merito alla conferibilità dell'incarico di Amministratore delegato di ...omissis... al direttore generale di ...omissis..., previa messa in aspettativa non retribuita ed adozione di strumenti volti a sterilizzare l'insorgere di eventuali conflitti di interesse rispetto alla predetta associazione.

Al fine di verificare la sussistenza di una potenziale fattispecie di inconferibilità o incompatibilità a carico del soggetto designato occorre analizzare la natura giuridica degli enti coinvolti. In primo luogo si evidenzia che ...omissis... (ente "in destinazione") è società *in house* del Ministero ...omissis..., che ne detiene integralmente il capitale (artt. 3 e 6 dello Statuto). Essa opera nel settore dell'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "*Programma autostrade del mare*" nel Piano Generale Trasporti, e degli interventi al riguardo previsti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. ...omissis..., dunque, è riconducibile alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, cui sono applicabili le disposizioni previste in materia di inconferibilità e incompatibilità dal d.lgs. n. 39/2013 (art. 2 d.lgs. cit.). Assume, quindi, rilevanza l'incarico di Amministratore delegato della società in quanto espressamente ricompreso tra gli "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 39/2013.

Giova evidenziare, tuttavia, che il soggetto indicato per la nomina riveste attualmente l'incarico di direttore generale presso la ...omissis..., preposta, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, alla rappresentanza unitaria a livello politico, economico, sociale e sindacale delle categorie imprenditoriali operanti nei settori del traffico, dei trasporti, delle spedizioni, del deposito e della logistica, nonché in settori connessi e ausiliari ai precedenti.

Alla Confederazione possono aderire le organizzazioni nazionali, costituite fra associazioni e/o imprese operanti nei settori indicati nonché associazioni provinciali e regionali che abbiano una rappresentanza intersettoriale analoga a quella della ...omissis... e che siano già aderenti alle Federazioni Nazionali (Art. 3



dello Statuto). Si tratta, dunque, di un'associazione di categoria a carattere esclusivamente privato, non soggetta ad attività di regolazione o a finanziamento pubblico. Pertanto, la Confederazione risulta estranea all'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013, con la conseguente inconfigurabilità delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità tipizzate dal legislatore.

Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in merito alla verifica di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse a carico del nominando Amministratore delegato, in considerazione della coincidenza dei settori in cui operano l'ente "in provenienza" e quello "in destinazione". Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee.

Si precisa, al riguardo, che fermi restando gli indirizzi generali sull'applicazione della normativa forniti dall'Autorità, è rimessa alla competenza dell'amministrazione la verifica, nel caso concreto, in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 marzo 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente